



Prot. n. 2316 del 21 OTT. 2019

originale

Deliberazione Consiliare n. 20 del 09 ottobre 2019

Oggetto: Modifiche vigente Statuto dell' A.P.E.A. (Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente).

Proponente: Area III^A.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di ottobre, alle ore 12,30, in Matera, nella sala delle adunanze consiliari della Provincia di Matera, convocato dal Presidente della Provincia **Avv. Piero Marrese** con nota prot. n. 16224 del 02 ottobre 2019, integrata con note n. 16484 del 07 ottobre 2019 e n. 16541 dell'08 ottobre 2019, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica.

Presiede la seduta il Presidente della Provincia **Avv. Piero Marrese** ed assiste il Segretario Generale **Dott. Alfonso Marrasso**.

Consiglieri assegnati n. 11 – in carica n. 11 – Presenti n. 9 all'atto dell'apertura di seduta nelle persone dei signori:

	Presente
MARRESE Pietro -Presidente Provincia-	SI
1. ALBA Carmine	SI
2. AMENTA Anna	SI
3. BUCELLO Filomena	SI
4. CARRIERO Nunzio	SI
5. DE MARCO Silvio	SI
6. DE MOLA Gianfranco	SI
7. LAPOLLA Angelo	SI
8. MANCINI Francesco	NO
9. MODARELLI Gianluca	SI
10. NESI Ines	NO

Il Presidente della Provincia, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, chiamando all'Ufficio di Scrutatore i Consiglieri signori Carriero, De Mola e Bucello.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni;

Visto il vigente Statuto dell'Agenda Provinciale per l'Energia e l'Ambiente – istituita ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 97 del 09/10/2007, successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n.ri 33/2009, 87/2011, Decreto Presidenziale n. 1/2014, Deliberazione Consiliare n. 3/2015 e da ultimo modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 07/05/2015;

Visto che per effetto della emanazione di nuove normative nazionali e regionali in materia di controlli ambientali ed in particolari sugli impianti termici e di condizionamento, occorre modificare ed integrare il comma 2 dell'art. 2 del vigente Statuto, così come di seguito riportato:

Art. 2 comma 2. I suoi scopi si inquadrano nell'ambito delle azioni di cui alle competenze della Provincia (D.Lgs. 267/2000 nonché per quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, L.R. 7/99, L.R. 6/2001 e s.m.i., L.10/91, DPR 412/93, DPR 551/99 e s.m.i.) in materia di tutela ambientale e territoriale, attraverso il coordinamento e monitoraggio di iniziative pubbliche e private nel settore della protezione e manutenzione ambientale.

NUOVO TESTO

Art. 2 comma 2. I suoi scopi si inquadrano nell'ambito delle azioni di cui alle competenze della Provincia (D.Lgs. 267/2000 nonché per quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, L.R. 7/99, L.R. 6/2001 e s.m.i., L.10/91 e s.m.i., DPR 412/93 e s.m.i., D.M. 37/08, D.M. 22/11/2012, D.Lgs. 193/2004 e s.m.i., D.M. 311/2006, D.P.R. 74/2013, L. 90/2013, D.M. 10/02/2014, L.R. 30/2016, D.P.R. 1004/2016, in materia di tutela ambientale sul controllo degli impianti termici e di condizionamento.

Dato atto, inoltre, che occorre modificare, integrare o eliminare alcune parti degli artt. 6, 9, 15, 16, 20, 31 del predetto Statuto, in maniera tale da renderlo più funzionale alle esigenze della Provincia di Matera, così come di seguito riportato:

Art. 6 comma 1. La funzione di vigilanza e di verifica sull'attività dell'Agenda viene esercitata dalla [redacted]. La funzione specifica di controllo dell'operato degli amministratori compete al Presidente della Provincia ai fini della periodica verifica del mantenimento del rapporto di fiducia instaurato con l'atto di nomina.

NUOVO TESTO

Art. 6 comma 1. La funzione di vigilanza e di verifica sull'attività dell'Agenda viene esercitata dal Presidente della Provincia.

Art. 9 comma 4. I singoli componenti o l'Amministratore Unico vengono revocati dal Presidente della Provincia che li ha nominati, secondo valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Presidente della Provincia, in ordine a particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza dell'Agenzia o per l'insorgenza di condizioni comunque impeditive della nomina, o, infine, per il venir meno del rapporto fiduciario tra il Capo dell'Amministrazione provinciale e il singolo componente o Amministratore Unico.

Art. 9 comma 5. Nel caso di revoca del C.d.A. o dell'Amministratore Unico per valutazioni di opportunità politico-amministrativa, di cui al precedente comma, l'Organo è sostituito da un Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Provincia, il quale svolge anche le funzioni di Direttore dell'Agenzia.

Art. 9 comma 4. I singoli componenti o l'Amministratore Unico vengono revocati dal Presidente della Provincia con motivato decreto.

Art. 9 comma 5. Nel caso di revoca del C.d.A. o dell'Amministratore Unico, di cui al precedente comma, l'Organo è sostituito da un Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Provincia.

Art. 16 comma 1 lett. e) Delibera le tariffe ed i corrispettivi dei servizi e delle prestazioni erogati, sulla base degli indirizzi licenziati dal Consiglio Provinciale;

Art. 16 comma 1 lett. e) Recepisce ed adotta le tariffe ed i corrispettivi dei servizi e delle prestazioni erogati, sulla base degli indirizzi licenziati dal Consiglio Provinciale e dalla Legge Provinciale n° 35/2016 e dalla delibera di Consiglio Provinciale n° 2054/2018;

Art. 20 comma 1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico tra i Dirigenti della Provincia.

Art. 20 comma 1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico tra i Dirigenti della Provincia.

Art. 20 comma 2. Il Dirigente nominato può delegare la funzione ad un dipendente della Provincia Titolare di Posizione Organizzativa.

Il comma 2 viene totalmente cancellato

Art. 20 comma 3. La nomina del Direttore può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nelle medesime ipotesi e con le medesime modalità e procedure di revoca dei dirigenti provinciali.

Art. 20 comma 3. La revoca del Direttore viene disposta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico previa informazione alla Provincia di Matera.

Art. 31 comma 2. Sulla base degli indirizzi del Consiglio Provinciale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico definisce le prestazioni che l'Agenzia può fornire, le tariffe dei servizi erogati, anche in osservanza delle disposizioni di legge previste in materia di tariffe e prezzi amministrati.

Art. 31 comma 2. Sulla base degli indirizzi del Consiglio Provinciale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico definisce le prestazioni che l'Agenzia può fornire, le tariffe dei servizi erogati, anche in osservanza delle disposizioni di legge previste in materia di tariffe e prezzi amministrati, così come previsto dalla Legge Regionale n°30/2016 e dalla Delibera di Consiglio Regionale n° 1064/2018.

Visto l'art. 7 del vigente Statuto dell'APEA, il quale stabilisce che gli atti fondamentali dell'APEA sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio Provinciale;

Dato atto che, alla presente proposta, è allegato il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, e che la stessa non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Il Consigliere De Mola propone di integrare il comma 2, dell'art. 25, con le seguenti frasi ripostate in grassetto: ***“La qualità di dipendente dell'agenzia, esclusivamente in caso di rapporto di lavoro full-time, è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria il cui esercizio non sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, previo parere del Segretario.”;***

Il suddetto emendamento, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Visto il parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 49, del TUELL;

Ai sensi dell'Art. 61 del Regolamento del Consiglio Provinciale, sulla presente proposta di deliberazione si è espresso il Segretario Generale con nota acquisita agli atti con prot. n.16627

dell'8.10.2019, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta anche se non materialmente allegata, esprimendo il seguente parere: "Nulla da osservare per quanto di competenza."

Uditi gli interventi del Presidente Marrese, dei Consiglieri Modarelli, Alba e del Segretario Generale (per il contenuto dei singoli interventi, si rinvia all'integrale trascrizione degli stessi in atti di questa Provincia);

con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di stabilire che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante del presente deliberato;
2. Di approvare le modifiche ed integrazioni dello Statuto di APEA, così come di seguito riportato:

NUOVO TESTO
Art. 2 comma 2. I suoi scopi si inquadrano nell'ambito delle azioni di cui alle competenze della Provincia (D.Lgs. 267/2000 nonché per quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, L.R. 7/99, L.R. 6/2001 e s.m.i., L.10/91, DPR 412/93, DPR 551/99 e s.m.i.) in materia di tutela ambientale e territoriale, attraverso il coordinamento e monitoraggio di iniziative pubbliche e private nel settore della protezione e manutenzione ambientale.

NUOVO TESTO
Art. 2 comma 2. I suoi scopi si inquadrano nell'ambito delle azioni di cui alle competenze della Provincia (D.Lgs. 267/2000 nonché per quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, L.R. 7/99, L.R. 6/2001 e s.m.i., DPR 412/93 e s.m.i., D.M. 37/08, D.M. 22/11/2012, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., L. 313/2006, D.P.R. 74/2013, L. 98/2013, D.M. 10/02/2014, L.R. 30/2016, D.G.R. 11/02/2017) in materia di tutela ambientale sul controllo degli impianti termici e il monitoraggio.

NUOVO TESTO
Art. 6 comma 1. La funzione di vigilanza e di verifica sull'attività dell'Agenzia viene esercitata dalla Provincia. La funzione specifica di controllo dell'operato degli amministratori compete al Presidente della Provincia ai fini della periodica verifica del mantenimento del rapporto di fiducia instaurato con l'atto di nomina.

NUOVO TESTO
Art. 6 comma 1. La funzione di vigilanza e di verifica sull'attività dell'Agenzia viene esercitata dal Presidente della Provincia.

Art. 9 comma 4. I singoli componenti o l'Amministratore Unico vengono revocati dal Presidente della Provincia che li ha nominati, secondo valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Presidente della Provincia, in ordine a particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza dell'Agenzia o per l'insorgenza di condizioni comunque impeditive della nomina, o, infine, per il venir meno del rapporto fiduciario tra il Capo dell'Amministrazione provinciale e il singolo componente o Amministratore Unico.

Art. 9 comma 5. Nel caso di revoca del C.d.A. o dell'Amministratore Unico per valutazioni di opportunità politico-amministrativa, di cui al precedente comma, l'Organo è sostituito da un Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Provincia, il quale svolge anche le funzioni di Direttore dell'Agenzia.

Art. 9 comma 4. I singoli componenti o l'Amministratore Unico vengono revocati dal Presidente della Provincia con motivato decreto.

Art. 9 comma 5. Nel caso di revoca del C.d.A. o dell'Amministratore Unico, di cui al precedente comma, l'Organo è sostituito da un Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Provincia.

Art. 16 comma 1 lett. e) Delibera le tariffe ed i corrispettivi dei servizi e delle prestazioni erogati, sulla base degli indirizzi licenziati dal Consiglio Provinciale.

Art. 16 comma 1 lett. e) Recepisce ed adotta le tariffe ed i corrispettivi dei servizi e delle prestazioni erogati, sulla base degli indirizzi licenziati dal Consiglio Provinciale e dalla Legge Regionale n° 30/2016 e dalla Delibera del Consiglio Regionale n° 1064/2018;

Art. 20 comma 1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico tra i Dirigenti della Provincia.

Art. 20 comma 1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico su designazione del Presidente.

Art. 20 comma 2. Il Dirigente nominato può delegare la funzione ad un dipendente della Provincia Titolare di Posizione Organizzativa.

Il comma 2 viene totalmente cancellato

Art. 20 comma 3. La nomina del Direttore può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nelle medesime ipotesi e con le medesime modalità e procedure di revoca dei dirigenti provinciali.

Art. 20 comma 3. La revoca del Direttore viene disposta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico previa informazione alla Provincia di Matera.

Art. 25 comma 2. La qualità di dipendente dell'agenzia è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria il cui esercizio non sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.

Art. 25 comma 2. La qualità di dipendente dell'agenzia, esclusivamente in caso di rapporto di lavoro full-time, è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria il cui esercizio non sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, previo parere del Segretario.

Art. 31 comma 2. Sulla base degli indirizzi del Consiglio Provinciale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico definisce le prestazioni che l'Agenzia può fornire, le tariffe dei servizi erogati, anche in osservanza delle disposizioni di legge previste in materia di tariffe e prezzi amministrati.

Art. 31 comma 2. Sulla base degli indirizzi del Consiglio Provinciale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico definisce le prestazioni che l'Agenzia può fornire, le tariffe dei servizi erogati, anche in osservanza delle disposizioni di legge previste in materia di tariffe e prezzi amministrati, così come previsto dalla Legge Regionale n° 30/2016 e dalla Delibera di Giunta Provinciale n° 1064/2018.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente (APEA).

Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



PROVINCIA DI MATERA



PARERI SULLA PROPOSTA di Deliberazione Consiliare N° 20 del 09-10-2019

Proponente: Area III

OGGETTO: Modifiche vigente Statuto dell'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente..

- Parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.


Matera, li

09/10/2019


Il Dirigente

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N 20 DEL 09-10-2019

IL PRESIDENTE
Avv. Piero MARRESE


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Marrazzo



Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che la presente deliberazione consiliare è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 21 OTT. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera, li 21 OTT. 2019



L'INCARICATO
